

Documento Normativo

WEEELABEX

Raccolta

2 Maggio 2011



Con il contributo finanziario del Programma LIFE  
della Comunità Europea

## Indice

Prefazione.....	iii
Introduzione.....	iv
Raccolta.....	1
1 Ambito di applicazione.....	1
2 Norme di riferimento.....	2
3 Termini e definizioni .....	3
4 Requisiti amministrativi e organizzativi.....	5
4.1 Conformità legale .....	5
4.2 Presupposti tecnici e infrastrutturali .....	5
4.3 Formazione .....	5
4.4 Monitoraggio lungo la filiera .....	5
4.5 Preparazione per il reimpiego .....	6
4.6 Spedizioni .....	6
5 Requisiti tecnici .....	7
5.1 Gestione.....	7
5.2 Stoccaggio .....	7
5.3 Raccolta separata e cernita.....	8
5.4 Preparazione per il trasporto di apparecchiature con schermo CRT e monitor a schermo piatto.....	8
5.5 Documentazione.....	8
Bibliografia .....	9

## Prefazione

Il WEEE Forum, assieme alle parti interessate appartenenti alla comunità dei gestori di RAEE e dei produttori apparecchiature elettriche ed elettroniche, sin dall'inizio del progetto WEEELABEX nel 2009, ha posto la propria attenzione sui requisiti normativi che tutti gli operatori, cioè i centri di raccolta, gli operatori logistici e gli impianti di trattamento, sono tenuti a rispettare. Per la prima volta tutti questi requisiti vengono presentati in maniera integrale in una struttura coerente all'interno di un unico pacchetto.

Le versioni precedenti sono state oggetto di intense discussioni all'interno di vari gruppi di lavoro e la presente versione 9.0 è stata approvata all'unanimità dall'Assemblea Generale del WEEE Forum il 1° Aprile 2011 ad Amsterdam.

Nel 2011 e nel 2012, il progetto WEEELABEX si concentrerà sulle verifiche di conformità e si prevede che ciò porterà alla creazione di un modello di rapporto di audit, di protocolli per la misurazione in entrata, di un manuale di audit, un modulo per la dichiarazione di conformità, la definizione di valori obiettivo e di concentrazione, la definizione del dossier di audit ed eventualmente di ulteriori linee guida. Al fine di assistere la direzione del progetto WEEELABEX nell'eseguire questi compiti è stata elaborata una *watchlist* che elenca tutte quelle voci (precedentemente segnalate come note e commenti negli atti normativi) che richiedono ulteriori indagini, che sono semplicemente correlate ad una verifica di conformità o che devono essere sottoposte ad un esame più approfondito.

E' inoltre prevista la creazione di una organizzazione WEEELABEX *sui generis*, la cui struttura di governance e modello aziendale saranno sottoposti a discussione. Saranno formati auditor per eseguire audit secondo lo spirito della verifica di conformità WEEELABEX – il profilo professionale degli auditor sarà caratterizzato, tra le altre cose, da requisiti di riservatezza e imparzialità.

Inoltre verrà incoraggiato l'uso di WF\_RepTool, uno strumento web messo a punto da WEEE Forum che permette agli operatori di comunicare i propri tassi di riciclo e recupero in base a definizioni uniformi.

Le organizzazioni associate a WEEE Forum, tra cui in termini più generali altri organismi che potrebbero eventualmente unirsi a WEEELABEX (di seguito "sistemi RAEE") dovranno integrare nei propri contratti con gli operatori tutte le disposizioni stabilite nel presente documento normativo. I sistemi RAEE avranno contratti solo con gli operatori che rispettano i requisiti contenuti nel presente documento normativo o che sono in grado di dimostrare di essere conformi a specifiche equivalenti.

All'incontro di Amsterdam del 1° Aprile 2011, i sistemi RAEE hanno deciso di richiedere agli operatori con cui intrattengono relazioni contrattuali di essere conformi ai requisiti WEEELABEX entro il 31 Dicembre 2013 (vecchi stati membri) e entro il 31 Dicembre 2014 (nuovi stati membri). Una "avanguardia di pionieri" inizierà ad accumulare esperienza grazie all'attuazione già nel 2011-12 e riferirà la propria esperienza alla direzione del progetto WEEELABEX.

Fino al 1° ottobre 2012, quindi per 18 mesi dall'adozione delle norme il 1° aprile 2011, la presente versione 9.0 non sarà soggetta a modifiche. La discussione e l'approvazione dei requisiti WEEELABEX nel CENELEC (o organismi di normalizzazione equivalenti) non inizierà prima dell'adozione della Direttiva rifusa 2002/96/CE.

## Introduzione

I requisiti normativi WEEELABEX stabiliscono misure in materia di tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza attraverso la prevenzione o l'attenuazione delle conseguenze negative della raccolta, dello stoccaggio e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). I documenti WEEELABEX definiscono sia i requisiti tecnici che gestionali per gli operatori, tali requisiti possono essere integrati in altri requisiti gestionali e possono aiutare le organizzazioni a meglio soddisfare i requisiti relativi alla corretta gestione dei RAEE.

La conformità ai requisiti normativi WEEELABEX non comporta l'esenzione dagli obblighi legali. Il presente documento normativo non si propone di creare barriere al commercio né di aumentare o diminuire gli obblighi legali delle organizzazioni ed è destinato ad essere attuato da organizzazioni di tutti i tipi e di tutte le dimensioni e ad essere adattato alle diverse condizioni geografiche, culturali e sociali.

La struttura del documento normativo è conforme alle regole generali in materia di struttura e stesura degli atti normativi. Gli articoli 1, 2 e 3 introducono e stabiliscono il formato del documento. L'articolo 4 fa riferimento ai principi organizzativi e amministrativi. L'articolo 5 riguarda i requisiti tecnici relativi alle attività dei centri di raccolta.

Il presente documento normativo contiene una parte relativa alle attività di preparazione per il re-impiego. Tuttavia i requisiti per la preparazione per il re-impiego, relativi a ciò che è necessario per immettere sul mercato apparecchiature che sono state preparate per il re-impiego, esulano dall'ambito di applicazione del presente documento e pertanto non vengono affrontati nello stesso. Esiste un consenso generale sul fatto che le norme in materia di commercializzazione di apparecchiature preparate per il reimpiego dovrebbero richiedere che il soggetto che porta di nuovo sul mercato l'apparecchiatura preparata per il reimpiego apponga il proprio nome sull'apparecchiatura, tuteli il produttore originale da qualsiasi richiesta relativa all'apparecchiatura e consegni un certificato di garanzia per la stessa. I produttori, o i soggetti nominati ad agire nel loro nome e per loro conto, consegnano alle autorità un elenco di operatori autorizzati alla preparazione per il reimpiego con i quali hanno dei contratti.

Nei casi in cui i requisiti normativi contenuti nel presente documento differiscano da disposizioni di legge o di regolamento del diritto nazionale o sub-nazionale, si applicheranno i requisiti più rigorosi.

Fino al 1° ottobre 2012, quindi per 18 mesi dall'adozione delle norme il 1 aprile 2011, la presente versione 9.0 non sarà soggetta a modifiche. Cionostante, grazie ad una watchlist di tematiche da sottoporre ad un esame più approfondito oppure da rivalutare in seguito ad eventuali nuovi sviluppi nella legislazione, nella tecnologia o nelle procedure di lavorazione, la direzione del progetto WEEELABEX potrà preparare la prossima revisione dei documenti.

# Raccolta

## 1 Ambito di applicazione

**1.1** Il presente documento normativo si applica a tutti i RAEE prima del trattamento, cioè precedentemente alle prima modifica fisica.

**1.2** Il presente documento normativo disciplina tutte le operazioni di raccolta inclusi il ritiro di RAEE, la gestione, la cernita, lo stoccaggio e la preparazione di RAEE per il trasporto nei centri di raccolta.

**1.3** Il presente documento normativo disciplina tutti gli operatori della raccolta che eseguono operazioni ai sensi dell'articolo 1.2, a prescindere dalla dimensione, dall'attività principale, dall'ubicazione geografica, dal modello aziendale relativamente ai RAEE o dalla personalità giuridica dell'azienda dell'operatore.

**1.4** Il presente documento normativo si applica ai territori degli stati membri dell'Unione Europea e dei paesi EFTA.

**1.5** Il presente documento normativo ha obiettivo di:

- conseguire in maniera efficace ed efficiente la raccolta, la gestione, la cernita e lo stoccaggio di RAEE allo scopo di prevenire l'inquinamento e minimizzare le emissioni,
- prevenire lo smaltimento inappropriato di RAEE,
- assicurare la tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza umana,
- prevenire spedizioni illegali (transfrontaliere) di RAEE,
- prevenire le spedizioni transfrontaliere non documentate di RAEE verso operatori le cui attività non sono conformi al presente documento normativo o ad una raccolta di requisiti equivalenti,
- creare un ambiente di concorrenza leale per tutti gli operatori della filiera RAEE.

Quanto sopra verrà conseguito per mezzo di:

- armonizzazione degli adempimenti di monitoraggio, misurazione e comunicazione allo scopo di promuovere, nel rispetto dell'ambiente, la raccolta, la gestione, la cernita e lo stoccaggio di RAEE (dimostrazione della conformità legale) e
- identificazione dei principi vigenti e delle migliori pratiche.

**1.6** Il presente documento normativo si fonda sugli obiettivi della politica ambientale della Comunità che mirano alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente, alla protezione della salute e all'uso accorto e razionale delle risorse naturali. Tale politica è basata sul principio di precauzione, sul principio dell'azione preventiva e su quello di correzione del danno ambientale, in via prioritaria, alla fonte e sul principio "chi inquina paga". Il presente documento normativo si basa inoltre sul presupposto che gli operatori rispettano il principio della "due diligence" in tutte le loro attività. La *due diligence* implica la comprensione di tutti gli obblighi a cui l'azienda è soggetta e la trasparenza verso i partner commerciali.

## 2 Norme di riferimento

nessuna

## 3 Termini e definizioni

Ai fini del presente documento si intende per:

### 3.1

#### **raccolta**

il prelievo dei RAEE, compresi la cernita preliminare il deposito preliminare dei RAEE, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento RAEE

NOTA 1 il termine "raccolta" è tratto dalla Direttiva 2008/98/CE.

NOTA 2 prelievo include il ritiro da utenti finali o da altri centri di raccolta.

### 3.2

#### **centro di raccolta**

sito designato al prelievo di RAEE provenienti dai nuclei domestici per facilitare la raccolta separata

NOTA 1 Il termine "RAEE provenienti dai nuclei domestici" è definito nella direttiva 2002/96/CE (Direttiva RAEE ) e i termini "raccolta" e "raccolta separata" sono definiti nella Direttiva 2008/98/CE.

NOTA 2 I centri di raccolta di solito sono registrati, catalogati o altrimenti approvati o designati ai sensi della legislazione nazionale di attuazione della Direttiva 2002/96/CE.

### 3.3

#### **componente**

elemento di una apparecchiatura con una funzione propria distinta, facente parte di un dispositivo che è una unità più grande.

NOTA Componenti tipici di RAEE sono pile, condensatori, schede a circuito stampato, tubi a raggi catodici, hard disk.

### 3.4

#### **apparecchiatura con schermo CRT**

apparecchio televisivo completo, o monitor di computer integro, contenente un tubo a raggio catodico (CRT) o un CRT con relativo giogo di deflessione

NOTA Le apparecchiature con schermo CRT includono le apparecchiature professionali come monitor ospedalieri, bancomat, oscilloscopi, ecc.

### 3.5

#### **monitor a schermo piatto**

dispositivo a schermo sottile, di dimensioni superiori a 100 centimetri quadrati (cm<sup>2</sup>), che utilizza tecnologie che producono e mostrano immagini senza l'utilizzo del tubo a raggi catodici

NOTA Esempi di monitor a schermo piatto sono: televisori LCD, televisori al plasma, monitor e schermi LCD e computer portatili.

### 3.6

#### **frazione**

flusso separato di materiale generato dal trattamento di RAEE, inclusi la messa in sicurezza, lo smontaggio o qualsiasi altro processo di trattamento

### **3.7**

#### **lampade**

lampade a scarica di gas e lampade LED retrofit nell'ambito di applicazione della Direttiva 2002/96/CE

NOTA Le lampade LED retrofit sono lampade LED utilizzate al posto delle lampade a fluorescenza o a incandescenza e si montano sugli stessi portalampade per lo stesso impiego.

### **3.8**

#### **centro logistico**

luogo atto a ricevere RAEE allo scopo di eseguire la cernita, stoccare e preparare per il trasporto con l'intenzione di conferire agli impianti di trattamento

### **3.9**

#### **operatore**

soggetto che esegue operazioni su RAEE in conformità con il presente documento normativo

NOTA Le operazioni su RAEE possono includere raccolta, gestione, spedizione, cernita, stoccaggio, trasporto, commercio, trattamento o preparazione per il reimpiego.

### **3.10**

#### **preparazione per il reimpiego**

qualsiasi operazione di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento

NOTA La preparazione per il reimpiego include, ma non solo, la selezione, l'ispezione visiva, la verifica di sicurezza e funzionalità, la documentazione, le registrazioni e l'etichettatura, ai sensi delle disposizioni della Direttiva 2002/96/CE, con il risultato che le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono pronte all'uso.

### **3.11**

#### **reimpiego**

qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti

NOTA Il termine "reimpiego" è definito nella Direttiva 2008/98/CE.

### **3.12**

#### **trattamento**

operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento

NOTA Il termine "trattamento" è definito nella Direttiva 2008/98/CE.

### **3.13**

#### **rifiuto**

qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfa o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi

NOTA Il termine "rifiuto" è definito nella Direttiva 2008/98/CE.



### **3.14**

#### **RAEE**

apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo

NOTA La definizione di "RAEE" è tratta dalla direttiva 2008/98/CE.

## **4 Requisiti amministrativi e organizzativi**

### **4.1 Conformità legale**

**4.1.1** L'operatore si conforma alla legislazione delle Comunità Europea e ai corrispondenti provvedimenti attuativi. L'operatore adotta e mantiene attivo un registro per documentare la conformità agli obblighi legali e regolamentari che si applicano a tutte le attività svolte nel sito.

**4.1.2** L'operatore adotta e mantiene attiva una procedura allo scopo di identificare i requisiti legali che si applicano agli aspetti ambientali e di salute e sicurezza che riguardano tutte le attività, servizi e processi che si svolgono nel centro. Le registrazioni delle attività dell'operatore e delle relative disposizioni legali vengono controllate e le autorizzazioni valide richieste da tutte le autorità competenti vengono mantenute attive.

### **4.2 Presupposti tecnici e infrastrutturali**

**4.2.1** L'operatore possiede infrastrutture adeguate per le attività svolte nel sito, in termini di dimensioni, tecnologie installate e caratteristiche delle operations. L'idoneità dal sito viene valutata attraverso una valutazione dei rischi che copre tutte le attività che vi si svolgono ed include l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e, se necessario, la loro eliminazione o riduzione oltre alla documentazione dell'intero processo.

**4.2.2** I lavoratori che gestiscono rifiuti di lampade utilizzano correttamente i necessari dispositivi di protezione individuale identificati dalla valutazione dei rischi.

**4.2.3** I centri di raccolta, incluse le aree di stoccaggio, sono progettati, organizzati e mantenuti in modo tale da assicurare una via di accesso e di uscita sicura dal sito ed evitare l'ingresso di persone non autorizzate.

**4.2.4** I centri di raccolta sono protetti ai fini di prevenire danneggiamenti e furti di RAEE e di loro componenti.

### **4.3 Formazione**

**4.3.1** Tutti i lavoratori del centro di raccolta conoscono i rischi ambientali, di salute e di sicurezza del centro, soprattutto nel caso in cui operino con apparecchiature con schermo CRT, monitor a schermo piatto, apparecchiature di scambio termico e lampade che sono rotte o danneggiate. I lavoratori e gli appaltatori coinvolti nelle operazioni vengono informati e formati ad eseguire i compiti loro assegnati.

**4.3.2** Le informazioni e il materiale per la formazione dei lavoratori sono disponibili sul posto di lavoro o sono facilmente accessibili ai lavoratori in qualsiasi momento. I materiali e le informazioni documentano i rischi specifici insiti nelle apparecchiature con schermo CRT, monitor a schermo piatto, apparecchiature di scambio termico e lampade.

### **4.4 Monitoraggio lungo la filiera**

**4.4.1** L'operatore documenta e garantisce la tracciabilità della filiera logistica dei RAEE a valle del processo. La documentazione registra la corretta gestione ai sensi dell'articolo 5 del presente documento normativo.

NOTA Le lampade hanno una tracciabilità a livello di container.

**4.4.2** La responsabilità per il monitoraggio lungo la filiera permane nei casi in cui i RAEE siano ceduti a commercianti o intermediari o spediti oltre confine.

## **4.5 Preparazione per il reimpiego**

**4.5.1** L'operatore ha il diritto di appaltare ad un soggetto terzo autorizzato le attività di preparazione per il reimpiego, solo se può garantire che i RAEE, e le loro frazioni, che non sono utilizzati per il reimpiego siano restituiti al centro di raccolta.

**4.5.2** Nel caso in cui l'operatore sia coinvolto nelle attività di preparazione per il reimpiego, tale operatore è conforme all'articolo 4.6 del documento normativo relativo al Trattamento.

## **4.6 Spedizioni**

**4.6.1** I RAEE destinati alla spedizione transfrontaliera sono soggetti ai requisiti della Direttiva 2002/96/CE.

**4.6.2** Nessun operatore può avviare, contribuire a o altrimenti permettere la spedizione di RAEE che abbia come conseguenza un trattamento non conforme agli obiettivi dei requisiti normativi WEEELABEX relativi al trattamento e ai requisiti legislativi della Direttiva 2002/96/CE.

**4.6.3** Sono rigorosamente rispettati i requisiti minimi di monitoraggio per le spedizioni, di cui alla Direttiva 2002/96/CE sui RAEE e Regolamento 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.

NOTA Le lampade sono spesso classificate come rifiuti pericolosi (CER) ma ai sensi della ADR non sono classificate come prodotti pericolosi.

## 5 Requisiti tecnici

### 5.1 Gestione

**5.1.1** I RAEE sono gestiti e stoccati con la dovuta attenzione per evitare il rilascio di sostanze pericolose nell'atmosfera, nell'acqua o nel suolo a causa di danneggiamenti e/o perdite.

NOTA La gestione include il carico e lo scarico.

**5.1.2** Durante la gestione e lo stoccaggio particolare attenzione verrà posta alle:

- apparecchiature di scambio termico, allo scopo di evitare danni al sistema di scambio termico,
- apparecchiature con schermo CRT, allo scopo di evitare l'implosione e/o l'emissione dei rivestimenti fluorescenti,
- lampade e apparecchiature che contengono lampade, allo scopo di prevenire la rottura che porti al rilascio di mercurio,
- lampade durante la gestione e separazione in categorie lineari e non-lineari, allo scopo di prevenire la rottura delle lampade,
- rilevatori di fumo, poiché possono contenere componenti radioattivi,
- apparecchiature che contengono oli o altri liquidi in un circuito interno che è parte integrante dell'apparecchiatura o condensatori contenenti oli sintetici o minerali, allo scopo di evitare perdite e altre emissioni e
- apparecchiature che contengono amianto o fibre ceramiche, allo scopo di evitare il rilascio di amianto o fibre ceramiche.

NOTA 1 Le apparecchiature che contengono lampade includono lettini solari e monitor a schermo piatto.

NOTA 2 Le apparecchiature che possono contenere amianto includono stufe elettriche e fornelli.

NOTA 3 Le apparecchiature di scambio termico includono frigoriferi, freezer, apparecchiature che erogano automaticamente prodotti freddi, attrezzature per la deumidificazione, apparecchi per il condizionamento dell'aria e pompe di calore.

**5.1.3** L'intera gestione di RAEE inclusi il carico, scarico e trasporto si svolge con strumenti, contenitori e fissaggi adeguati per evitare di danneggiare i RAEE.

**5.1.4** Il ribaltamento non controllato di container di schermi CRT, schermi piatti, attrezzature per il controllo della temperatura e lampade non è permesso.

**5.1.5** I RAEE vengono gestiti in modo tale per cui la successiva preparazione per il reimpiego, la messa in sicurezza o il recupero ai sensi del presente documento normativo non siano influenzati negativamente o addirittura impediti.

**5.1.6** La frantumazione e il compattamento di RAEE prima del trattamento non sono permessi. Ad eccezione delle apparecchiature per l'illuminazione, lo smontaggio preliminare di RAEE prima del trattamento non è permesso, se non esplicitamente richiesto dall'operatore di trattamento a valle soggetto alla verifica di conformità WEELABEX. Tutti i RAEE e componenti, se già separati, vengono inoltrati all'operatore di trattamento.

### 5.2 Stoccaggio

**5.2.1** Le aree di stoccaggio dei centri di raccolta richiedono:

- superfici impermeabili per le aree di stoccaggio RAEE,
- sistemi di raccolta degli spandimenti in tutte le aree di stoccaggio non coperte,

- coperture resistenti alle intemperie dove sono stoccate apparecchiature di scambio termico, apparecchiature con schermo CRT, monitor a schermo piatto e lampade.

La quantità di RAEE stoccata senza copertura resistente alle intemperie prima del trattamento non supera la quantità media mensile di RAEE raccolti.

NOTA La copertura resistente alle intemperie include tetto e container chiuso o coperto.

**5.2.2** Le aree di stoccaggio designate per lo stoccaggio di RAEE destinati alla preparazione per il reimpiego sono dotate di copertura resistente alle intemperie.

**5.2.3** Quando si stoccano apparecchiature con schermo CRT, monitor a schermo piatto, attrezzature per il controllo della temperatura e lampade, tali apparecchiature sono poste in container o accatastate in maniera stabile al fine di evitare danni o rotture.

### **5.3 Raccolta separata e cernita**

**5.3.1** Nel corso della raccolta i RAEE non sono mischiati con altri tipi di rifiuti all'interno dello stesso container o contenitore. Si ammettono eccezioni a questo articolo nel caso in cui l'operatore sia in grado di provvedere alla ri-separazione prima del trattamento oppure se così richiesto da linee guida nazionali o sub-nazionali.

**5.3.2** I RAEE sono sottoposti a cernita in categorie di raccolta RAEE o altri raggruppamenti di RAEE basati sulla legislazione o concordati contrattualmente con le organizzazioni di ritiro o altri clienti.

**5.3.3** Le lampade vengono rimosse manualmente da tutte le apparecchiature di illuminazione raccolte separatamente. La rimozione delle lampade dalle apparecchiature viene svolta in modo tale da non compromettere il riciclo e il recupero dei componenti o delle apparecchiature intere, nel rispetto dell'ambiente.

### **5.4 Preparazione per il trasporto di apparecchiature con schermo CRT e monitor a schermo piatto**

**5.4.1** Le apparecchiature con schermo CRT e i monitor a schermo piatto sono preparati e caricati per il trasporto in modo da non essere danneggiati durante il carico e il trasporto.

**5.4.2** Sono utilizzati metodi appropriati per evitare la rottura di monitor a schermo piatto durante il trasporto.

### **5.5 Documentazione**

**5.5.1** Gli operatori dei centri di raccolta registrano la quantità e l'origine dei RAEE raccolti e inoltrati per mezzo di note peso, conteggio pezzi o documentazione sul numero, dimensione e livello di riempimento dei container. Sono possibili accordi riguardanti il luogo in cui sono previste le dotazioni di pesatura e trasmissione dei dati.

**5.5.2** Copie su supporto cartaceo o elettronico dei documenti e delle registrazioni sono disponibili per almeno tre anni, a meno che le autorità, le organizzazioni di ritiro dei RAEE o altri clienti concordino un periodo più lungo.

## **Bibliografia**

[1] Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). (Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (GU) L 37, 13.2.2003).

[2] Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, 22.11.2008).

[3] Regolamento 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (GU, L 190/1, 12.7.2006). Regolamento come modificato dal nuovo Regolamento della Commissione (CE) N. 1379/2007 (GU L 309, 27.11.2007, p. 7).